

Legge regionale 09 dicembre 2015 , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

Art. 24

(Norme transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21 della legge regionale 8/2003, come modificata dalla presente legge continuano a trovare applicazione gli articoli 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21 e 29 della legge regionale 8/2003 e i relativi regolamenti di attuazione emanati con:

a) decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2010, n. 93 (Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));

b) decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 284 (Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli Enti di promozione sportiva dall'articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));

c) decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));

d) decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2011, n. 299 (Regolamento di modifica al "Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)", emanato con decreto del Presidente della Regione 287/2010);

e) decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2013, n. 75 (Regolamento di modifica al "Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)", emanato con decreto del Presidente della Regione 287/2010).

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 20 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 13, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi da 41 a 46 dell'articolo 6 della legge regionale 27/2012.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 7, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi da 101 a 109 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013.

4. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, continua a operare la Commissione regionale per lo sport di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2003.

6. Il regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, è adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.